

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO SUL
TERRITORIO COMUNALE DI MONTECATINI VAL DI CECINA:
SPAZZAMENTO MANUALE, PULIZIA DELL'AREA DI MERCATO
SETTIMANALE DI MONTECATINI VAL DI CECINA E DI PONTEGINORI,
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (RUR),
OLTRE EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI A RICHIESTA**

CIG: 9040412FF9

L'anno duemilaventuno (2021) ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, stipulano il presente contratto nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori

Avv. Marco Giunti, che compare non in proprio ma quale legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, con sede in Rosignano Solvay (LI), Loc. Le Morelline due, Codice fiscale e Partita iva 01098200494, presso la cui sede legale è domiciliato ai fini della carica, di seguito nel presente atto denominata "committente"

e

Puglini Alessio, nato a Firenze il 19/06/1972, domiciliato in Calenzano (F) Via di Barberino 206/E, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante della Archimede Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Scarperia e San Piero (Fi), Via Senni, 69 - C.F./Partita IVA 04577410485 e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze iscritta al n. 04577410485, di seguito nel presente atto denominata "esecutore" o "appaltatore"

sottoscrivono

il presente Contratto di appalto avente ad oggetto le prestazioni di seguito descritte:

Servizio sul territorio del comune di Montecatini Val di Cecina per:

- 1) Spazzamento manuale;
- 2) Pulizia dell'area di mercato settimanale di Montecatini Val di Cecina del venerdì e di Ponteginori il mercoledì;
- 3) Raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RUR) con vuotatura dei bidoni due ruote e successivo raggruppamento all'interno dei mezzi della Stazione Appaltante e/o contenitori indicati dalla Stazione Appaltante.

Oltre eventuali servizi accessori a richiesta

La durata del presente contratto è di 12 mesi dal 01/01/2022 al 31/12/2022 fatta salva la facoltà di Rea Spa di interrompere anticipatamente la prestazione trascorsi i primi sei mesi di servizio. L'importo del presente contratto è € 49.399,92 (€ 4.116,66 cad. mese) con eventuale riduzione dell'importo in caso di interruzione anticipata rispetto alla scadenza indicata, oltre IVA come per legge.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1 Parti contraenti

1.1 Soggetti

Le parti contraenti del contratto sono la committente e l'esecutore.

L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del contratto, deve eseguirle integralmente.

Tenga presente l'esecutore che l'eventuale ricorso a soggetti terzi, costituisce sub-contratto o subappalto e che il subappalto è vietato e non potrà in ogni caso essere autorizzato.

1.2 Committente

La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, anche "RUP") e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche "DEC") coadiuvati dal proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

1.3 Rappresentante della committente

Ai fini dell'esecuzione del contratto REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (F. Falaschi).

Per ogni comunicazione inerente l'esecuzione REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del RUP (o direttamente dal RUP medesimo) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all'esecutore come sopra prescritto.

1.4 Sede della committente

REA Spa, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.

1.5 Responsabile del procedimento (RUP)

Mannari Leonardo – Tel.0586/765204 – leonardo.mannari@reaspa.it

1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Falaschi Fabio – Tel. 345/0262566 – fabio.falaschi@reaspa.it

1.7 Esecutore

Esecutore è l'operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto.

1.8 Rappresentante dell'esecutore

Ai fini della sottoscrizione del contratto, rappresenta l'esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge. Ai fini della sottoscrizione del contratto compare il legale rappresentante, come per legge.

Ai fini della gestione "operativa" dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.

1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche

Ai fini dell'esecuzione del contratto l'esecutore elegge domicilio in Via Senni, 69 – Scarperia e San Piero (Fi).

Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente l'esecuzione del contratto valgono le condizioni seguenti che l'esecutore accetta senza eccezioni:

- ✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore: Sig. Alessandro Cicero – Tel. 3806336916 a.cicero@net-2-work.com
- ✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dal contratto, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore: cooparchimede@pec.confcooperative.it

1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore

L'esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni ordine, ivi comprese quelle accessorie.

NON è consentito il ricorso a subappalti o sub-contratti. Ogni comportamento adottato in violazione del predetto divieto, salve le responsabilità civili e penali connesse, non legittimerà l'esecutore che vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla committente, che conseguentemente non saranno dovuti.

2 Prestazioni oggetto del contratto

Servizio sul territorio del comune di Montecatini Val di Cecina per:

- 1) Spazzamento manuale;
- 2) Pulizia dell'area di mercato settimanale di Montecatini Val di Cecina del venerdì e di Ponteginori il mercoledì;
- 3) Raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RUR) con vuotatura dei bidoni due ruote e successivo raggruppamento all'interno dei mezzi della Stazione Appaltante e/o contenitori indicati dalla Stazione Appaltante.

Oltre eventuali servizi accessori a richiesta.

La committente potrà in ogni tempo disporre eventuali verifiche, anche a sorpresa, e con modalità adeguate, sull'esatto adempimento dell'esecutore, relativamente a tutto il ciclo delle prestazioni.

3 Specifiche tecniche per l'esecuzione

3.1 Modalità di esecuzione

L'esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste, ivi comprese quelle accessorie nel rispetto ed in conformità delle prescrizioni imposte dalla legge e dalle normative

tecniche nazionali e regionali vigenti in materia ambientale e di rifiuti e/o dai vigenti Regolamenti Comunali, per quanto non specificati nel presente contratto.

Sono a carico dell'appaltatore tutti i costi relativi all'acquisto dei vari materiali di consumo quali sacchi e quant'altro necessario per espletare correttamente il servizio oggetto di appalto.

1) Il servizio di cui al punto 1) prevede lo spazzamento manuale di tutte le strade e piazze urbane ubicate nelle frazioni di Montecatini Val di Cecina, Ponteginori, Sassa e Querceto.

Le aree di interesse e le frequenze indicative di intervento sono di seguito indicate. Successivamente all'avvio del servizio e dopo un periodo di assestamento (indicativamente dopo le prime tre settimane) la Stazione Appaltante potrà rivedere le aree di interesse e le frequenze di intervento con la revisione del dettaglio riportato di seguito.

a) Montecatini Val di Cecina:

- Strada Provinciale 32 da piazza XXV Aprile a piazza della Repubblica comprese; via XX settembre; Parco Rimembranza – tutti i giorni dal lunedì al sabato (6/7);
- Centro storico; zona nord (via Vecchia Liguria e via Sant'Antonio); area fontanella Pubblica, Centro Sportivo e Cantine; zona sud/ovest (casa Marsili, San Marino, via Roma); zona sud/est (via Montalcini, loc. San Marco) – per ciascuna area almeno un passaggio a settimana (1/7);
- Ponteginori: dal lunedì al sabato per i punti critici della frazione;

b) Querceto: almeno due passaggi alla settimana;

c) Sassa: almeno tre passaggi alla settimana;

Nel servizio di spazzamento delle strade è ricompreso:

- la raccolta delle foglie nel periodo autunnale e la rimozione di deiezioni animali su suolo pubblico;
- lo svuotamento dei cestini presenti e la raccolta dei rifiuti a terra;
- la rimozione dei rifiuti comunque abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

2) Il servizio di cui al punto 2) prevede lo spazzamento manuale e la rimozione dei rifiuti nelle aree oggetto dei mercati settimanale con il successivo conferimento all'interno dei contenitori stradali. Il venerdì per il capoluogo di Montecatini VC ed il mercoledì per la frazione di Ponteginori.

3) Il servizio di cui al punto 3) prevede la vuotatura dei bidoni che dovranno essere svuotati con idonei mezzi di caricamento, tramite i quali l'Operatore Economico (OE) dovrà conferire e raggruppare successivamente i rifiuti raccolti all'interno dei mezzi di raccolta della SA e/o all'interno dei contenitori indicati da questa ultima. Il numero dei bidoni, l'ubicazione e la frequenza di svuotamento degli stessi saranno individuati dalla Stazione Appaltante successivamente all'avvio del servizio e dopo un periodo di assestamento (indicativamente dopo le prime tre settimane) e la SA redigerà un documento specifico ad integrazione del contratto.

3.2 Proroghe e sospensioni

Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili impreveduti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).

Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo a incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.

4 Avvio dell'esecuzione

4.1 Decorrenza dell'efficacia del contratto

Il periodo di efficacia del contratto inizia dal 01/01/2022.

Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa.

5 Responsabilità per l'esecuzione del contratto

A carico dell'esecutore.

Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e ss. del Codice civile.

5.1 Adempimento e inadempimento

L'esecuzione è sottoposta a verifica ed accettazione da parte della Committente.

Le prestazioni non saranno accettate e non si riterrà perfezionato l'adempimento dell'Appaltatore ai suoi obblighi, nei casi in cui le prestazioni non rispondano esattamente alle previsioni contrattuali e quindi al fabbisogno della Committente.

L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura e il pagamento della stessa.

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali.

Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.

5.2 Penali

Nel caso in cui l'esecutore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Rea Spa applicherà le seguenti penali:

- in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto di esecuzione del servizio. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che il servizio manchi del tutto sia che risulti eseguito parzialmente.

E' facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto

dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.

Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.

6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Il contenuto del contratto è vincolante ed immodificabile per tutte le parti contraenti.

Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.

7 Disciplina contrattuale

7.1 Denominazione del contratto

Appalto di servizio.

7.2 Definizione e contenuto normativo generale

Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente contratto, nonché dalle norme di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed a quelle ad esso collegate, oltre che dai principi e norme di cui al Codice civile per quanto richiamati o comunque compatibili.

L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 ed alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili tra le quali anche e specialmente: le previsioni specifiche di settore, di cui al DPR n.481 del 19/12/2001 e al D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le Norme che regolano il presente contratto, e della documentazione indicata anche se qui non allegata.

7.3 Limiti

La committente non ha la facoltà di utilizzare il contratto per far eseguire ordini:

- per importi eccedenti l'importo massimo contrattuale;
- relativamente a prestazioni che non formano oggetto del contratto, salvo preventivi accordi tra le parti;
- a soggetti diversi dal contraente.

8 Durata del contratto

Il contratto ha una durata di 12 mesi dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022 fatta salva la facoltà di Rea Spa di interrompere anticipatamente le prestazioni trascorsi i primi 6 mesi di servizio.

8.1 Cessazione automatica alla scadenza.

Il contratto cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.

8.2 Recesso

La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.

8.3 Risoluzione

La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze.

Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:

- gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
- commissione da parte dell'Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.

8.4 Effetti della cessazione dell'efficacia

Nel momento in cui il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:

- l'esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state ordinate, a meno che la committente non disponga diversamente;
- il contratto continuerà a produrre effetti ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni.

9 Importo del corrispettivo

9.1 Corrispettivo dovuto dalla committente

Il corrispettivo dovuto all'esecutore è di € 4.116,66 mensili per n. 12 mesi per un totale complessivo di € 49.399,92 con eventuale riduzione dell'importo nel caso di interruzione anticipata del servizio.

L'importo indicato si intende al netto dell'IVA.

L'importo totale indicato costituisce corrispettivo contrattualmente dovuto all'Appaltatore in ragione del suo esatto adempimento e quindi del compimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

9.2 Oneri per sicurezza e manodopera

Per tutta la durata del contratto, l'esecutore dovrà garantire:

- l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.

L'esecutore dichiara che i costi aziendali e della manodopera impiegata per l'esecuzione sono per esso sostenibili, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.

9.3 Imposta sul valore aggiunto e Split payment

Tutti gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA. Il relativo importo sarà conseguentemente da sommare poi ai fini della fattura.

Rea Spa è soggetta a Split Payment, pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: "Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti".

9.4 Prestazioni comprese nel corrispettivo.

Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:

- le prestazioni principali e accessorie oggetto del presente contratto;
- mezzi e personale impiegati;
- oneri per la sicurezza;
- documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.

10 Tutela dei lavoratori

L'esecutore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA Spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.

REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell'esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti

Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali e assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l'esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

10.1 Informazione del personale impiegato

È onere dell'Appaltatore adoperarsi affinché tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nell'esecuzione sia informato dell'esatta consistenza degli obblighi contrattuali e vi diano esatto adempimento, nonché delle norme e prescrizioni ai fini della tutela di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 81/2008.

11 Fatturazione e pagamento

11.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura

Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite e dovranno contenere l'indicazione del CIG relativo all'affidamento.

Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l'Operatore economico deve comunicare al DEC Falaschi Fabio alla seguente mail fabio.falaschi@reaspa.it l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione obbligatoria del CIG relativo all'affidamento.

Resta ferma la facoltà per REA Spa di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell'esecuzione in corso.

In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il "Codice Destinatario" è : M5UXCR1.

11.2 Termini e modalità di pagamento.

Pagamento entro 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.

11.3 Clausola di tracciabilità

L'esecutore accetta che i pagamenti avverranno in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010: mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato, o con strumenti equivalenti, in ogni caso indicando su tutti gli strumenti di pagamento e sulle fatture il CIG relativo all'affidamento. Gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla committente immediatamente e, nel caso di nuova apertura di conto corrente, entro sette giorni dalla stessa. La dichiarazione dovrà avere forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e contenere i dati anagrafici e fiscali di tutti i soggetti che hanno il potere di operarvi. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata dall'esecutore alla committente entro sette giorni. Ove detti obblighi non risultino rispettati, l'esecutore non avrà diritto ad alcun pagamento. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni eventualmente eseguite e accettate non saranno esigibili fino a

quando non siano ripristinate le predette condizioni di legge, non potendo neppure *medio tempore* correre i relativi termini per interessi.

12 Documenti di cui si compone il contratto

Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo e in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:

- Allegato E compilato e sottoscritto dall'esecutore
- Mod. S.7.4.1 compilato e sottoscritto dall'esecutore
- Copia del Documento d'Identità del legale rappresentante
- Mod. S. 7.4.6 ALLEGATO B 2 DUVRI Definitivo

13 Conoscenza delle condizioni contrattuali

La sottoscrizione del contratto implica per l'esecutore:

- dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione;
- di aver giudicato, nel presentare il proprio preventivo, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Ciascun ordine di esecuzione è costituito e regolato dal presente contratto.

13.1 Obblighi generali e specifici dell'esecutore

L'Appaltatore è obbligato alla osservanza:

- di tutte le norme per la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro la Stazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto

conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

13.2 Obblighi preliminari e continuativi.

L'esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.

In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto ai fini dell'esecuzione degli eventuali ordini si applicheranno le previsioni del contratto e restano a carico dell'esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate degli esecutori medesimi.

13.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa

L'esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall'Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

13.4 Controversie

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale di Livorno.

13.5 Riservatezza

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relativi ad attività passate, presenti o future della Committente e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno

- dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Committente;
- Identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.

Non sono considerate riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Committente.

Il Fornitore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Committente, dando alla stessa contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Committente.

È altresì vietata sia al Fornitore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con il Fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una

violazione o presunta violazione da parte del Fornitore, del personale in servizio presso il Fornitore o da eventuali terzi dallo stesso incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

13.6 Spese generali

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto faranno carico all'esecutore.

R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
L'Amministratore Unico
Avv. Marco Giunti

Archimede Società Coop.va Sociale
Il legale rappresentante
Puglini Alessio

Indice

1	Parti contraenti	2
1.1	Soggetti	2
1.2	Committente	2
1.3	Rappresentante della committente	2
1.4	Sede della committente	2
1.5	Responsabile del procedimento (RUP)	2
1.6	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	2
1.7	Esecutore	2
1.8	Rappresentante dell'esecutore	3
1.9	Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche	3
1.10	Esecuzione da parte dell'esecutore	3
2	Prestazioni oggetto del contratto	3
3	Specifiche tecniche per l'esecuzione	3
3.1	Modalità di esecuzione	3
3.2	Proroghe e sospensioni	5
4	Avvio dell'esecuzione	5
4.1	Decorrenza dell'efficacia del contratto	5
5	Responsabilità per l'esecuzione del contratto	5
5.1	Adempimento e inadempimento	5
5.2	Penali	5
6	Modifiche del contratto in corso di esecuzione	6
7	Disciplina contrattuale	6
7.1	Denominazione del contratto	6
7.2	Definizione e contenuto normativo generale	6
7.3	Limiti	6
8	Durata del contratto	6
8.1	Cessazione automatica alla scadenza	6
8.2	Recesso	7
8.3	Risoluzione	7
8.4	Effetti della cessazione dell'efficacia	7
9	Importo del corrispettivo	7
9.1	Corrispettivo dovuto dalla committente	7

9.2	Oneri per sicurezza e manodopera	7
9.3	Imposta sul valore aggiunto e Split payment	8
9.4	Prestazioni comprese nel corrispettivo.	8
10	Tutela dei lavoratori	8
10.1	Informazione del personale impiegato	9
11	Fatturazione e pagamento	9
11.1	Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura	9
11.2	Termini e modalità di pagamento.	9
11.3	Clausola di tracciabilità	9
12	Documenti di cui si compone il contratto	10
13	Conoscenza delle condizioni contrattuali	10
13.1	Obblighi generali e specifici dell'esecutore	10
13.2	Obblighi preliminari e continuativi.	11
13.3	Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa	11
13.4	Controversie	11
13.5	Riservatezza	11
13.6	Spese generali	13